



UniCredit *versus* Lexitor

La saga senza fine della restituzione dei costi in caso di rimborso anticipato di un finanziamento

DI RUGGIERO CAFARI PANICO *

Sommario: 1. Il diritto del consumatore alla restituzione, in caso di rimborso anticipato di un finanziamento, del costo totale del credito nella giurisprudenza comunitaria e costituzionale. Il contesto normativo di riferimento dopo la sentenza *Lexitor*. – 2. La sentenza della Corte costituzionale n. 263 del 2022 che ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale dell'art. 11-octies, comma 2, del decreto-legge n. 73 del 2021. – 3. Le precisazioni della Corte di giustizia nella sentenza *UniCredit* in merito alla nozione di costi da rimborsare. – 4. Le conseguenze sul piano interpretativo della sentenza *UniCredit* con riguardo all'art. 125-sexies, comma 1, nel testo sia previgente sia attuale. – 5. Conclusioni.

1. Il diritto del consumatore alla restituzione, in caso di rimborso anticipato di un finanziamento, del costo totale del credito nella giurisprudenza comunitaria e costituzionale. Il contesto normativo di riferimento dopo la sentenza *Lexitor*.

Non si era ancora spenta l'eco delle manifestazioni di favore con cui le associazioni di consumatori avevano accolto la decisione della Corte costituzionale del 22 dicembre 2022, n. 263¹, ed ecco che la sentenza della Corte di giustizia del 9 febbraio 2023, nel caso *UniCredit*²,

* Professore di diritto dell'Unione europea nell'Università degli Studi di Milano.

¹ Per un commento, si vedano, *ex multis*, anche per ulteriori riferimenti, le note apparse su *Il Foro it.*, n. 2/2023: M. NATALE, *Il «pasticcio» post «Lexitor» bocciato dalla Corte costituzionale*, I, cc. 351-357; N. DE LUCA, *«Dura Lexitor, sed lex». I costi upfront non esistono (oggi, domani, come ieri)*, cc. 357-365; R. PARDOLESI, *«Lexitor»*: falsi positivi e altri incidenti di percorso, I, cc. 365-376; S. PAGLIANTINI, *In difesa di un'interpretazione adeguatrice senza se e senza ma*, I, cc. 372-376; A. PALMIERI, *La limitazione del tempo delle pronunce della Corte di giustizia che, in materia contrattuale, innovano rispetto alla prassi degli Stati membri: spunti di riflessione a partire dalla saga sul rimborso anticipato nel credito al consumo*, I, cc. 376-381; G. COLANGELO, *«Lexitor» e Corte costituzionale: esplose il contrasto tra il principio di proporzionalità e la formula esponenziale del Taeg*, I, cc. 381-387.

² Sentenza del 9 febbraio 2023, causa C-555/21, *UniCredit Bank Austria AG contro Verein für Konsumenteninformation*, EU:C:2023:78.

ha rimesso in discussione quelle che sembravano conclusioni ormai definitive, aprendo un nuovo capitolo nella annosa saga³ sul diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito, in caso di rimborso anticipato del finanziamento. La Corte costituzionale, indicando quella che a suo avviso “deve” essere la corretta applicazione del principio sancito dalla Corte di giustizia nella sentenza *Lexitor*⁴, relativa alla interpretazione della direttiva 2008/48⁵, aveva infatti affermato il diritto del consumatore, in caso di estinzione anticipata di un finanziamento, alla restituzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito. Il tutto senza alcuna distinzione tra i costi recurring, soggetti a maturazione nel tempo, e quelli up-front, relativi alle attività preliminari e prodromiche alla concessione del prestito, integralmente esaurite prima dell’estinzione anticipata, e a prescindere dalla data di conclusione del contratto di finanziamento.

In questo contesto, in cui l’orientamento di merito favorevole ai consumatori, già prevalente dopo la sentenza *Lexitor*, pareva essersi definitivamente consolidato a seguito della pronuncia dei giudici della Consulta, la sentenza *UniCredit* indica invece la possibilità di una diversa lettura della sentenza *Lexitor*. Tra le significative conseguenze di tale ultima pronuncia della Corte di giustizia vi è quella, non certo usuale, di rendere, con ogni probabilità, in larga misura non condivisibili le conclusioni raggiunte dalla Corte costituzionale in sede di interpretazione e successiva applicazione della giurisprudenza comunitaria. Con riferimento alla analoga questione dei mutui immobiliari regolamentati dalla direttiva 2014/17⁶, la Corte di giustizia ha infatti ritenuto, nel caso *UniCredit*, che l’art. 25, paragrafo 1, di detta direttiva non osta ad una normativa nazionale che preveda che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito, in caso di rimborso anticipato del medesimo, includa solo gli interessi e i costi dipendenti dalla durata del credito (costi recurring).

Per le ragioni illustrate nel prosieguo, le conclusioni cui è così pervenuta la Corte di giustizia sono facilmente trasponibili al caso dei finanziamenti di cui alla direttiva 2008/48, col risultato che, in presenza di certe condizioni di chiarezza e trasparenza sul piano contrattuale, può essere giudicata compatibile col diritto unionale una normativa nazionale che ponga dei limiti al diritto alla restituzione per quanto concerne i costi up-front.

Non desta quindi più di tanto sorpresa il fatto che Il Tribunale di Castrovillari, con sentenza del 10 marzo 2023, n. 332⁷, abbia escluso il rimborso al consumatore dei costi up-front. Semmai a sorprendere è la celerità con cui sono state colte le implicazioni sul piano sia ermeneutico sia applicativo della sentenza *UniCredit*. La decisione del 10 marzo 2023 del Tribunale di Castrovillari si segnala perciò per essere la prima che, intervenendo sulla questione della determinazione dei costi da restituire al consumatore in caso di rimborso anticipato di un

³ Per indicazioni e riferimenti sulla ricca e contrastante giurisprudenza formatasi nel corso degli anni, vedi il sito *Expartecreditoris*. Per un’ampia rassegna, anche G. BARBATO e C. RICHICHI, *Il primato del diritto europeo: il caso “Lexitor”*, marzo 2022, reperibile *online*.

⁴ Sentenza dell’11 settembre 2019, causa C-383/18, *Lexitor Sp. z o.o* contro *Spółdzielcza Oszczednosciowo – Kredytowa im. Franciszka Stefczyka, Santander Consumer Bank S.A., mBank S.A.*, EU:C:2019:702.

⁵ Direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio.

⁶ Direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobiliari residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010.

⁷ Reperibile al sito *Expartecreditoris*. La sentenza si riferisce ad un contratto di finanziamento concluso nel 2012 ed estinto nel 2016, quindi esauritosi nei suoi effetti prima della sentenza *Lexitor*.

finanziamento, si è pronunciata, dopo la sentenza *UniCredit*, in senso favorevole agli enti finanziatori. In precedenza, il Tribunale di Monza, il primo, per quanto ci consta, a decidere, con la sentenza n. 20 del 4 gennaio 2023, in merito alle medesime questioni affrontate dalla Corte costituzionale, ne aveva invece recepito *in toto* le indicazioni, sulla scia dell'orientamento maggioritario⁸. Rifacendosi alla sentenza *UniCredit*, con la quale la Corte di giustizia si sarebbe apparentemente “disallineata” rispetto alla precedente sentenza *Lexitor*, il giudice monocratico di Castrovillari ha invece ritenuto di potersi discostare dal principio sancito dalla Corte costituzionale, basato appunto sulla interpretazione fornita dai giudici di Lussemburgo nella stessa sentenza *Lexitor*, per fare applicazione dell'orientamento giurisprudenziale prevalente in epoca antecedente detta sentenza e riconoscere quindi al consumatore, secondo quanto statuito nella sentenza *UniCredit*, “in caso di estinzione anticipata del finanziamento, una riduzione soltanto dei costi *recurring* e non anche degli *up front*”⁹.

Per una esatta comprensione dell'interesse che, pur nell'estrema sinteticità delle sue motivazioni, può assumere la sentenza del Tribunale di Castrovillari, è opportuno procedere ad una ricostruzione del complesso quadro normativo e giurisprudenziale in cui essa si inserisce.

L'art. 11-octies del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106) ha modificato l'art. 125-sexies del Testo Unico Bancario (T.U.B.), che, introdotto con il d.lgs 13 agosto 2010, n. 141, attuativo della direttiva 2008/48/CE¹⁰, limitava ad alcune tipologie di costi sostenuti per il finanziamento il diritto alla riduzione spettante al consumatore in caso di estinzione anticipata¹¹. La modifica era stata ritenuta necessaria per conformare la normativa italiana al principio sancito dalla Corte di giustizia nella sentenza *Lexitor*¹², nella quale si afferma che, in ipotesi di estinzione anticipata di un contratto di finanziamento devono essere rimborsati al consumatore tutti i costi senza (apparentemente) alcuna distinzione: “il diritto del consumatore ad una riduzione del costo

⁸ Nello stesso senso, Tribunale di Ferrara, sentenza del 2 febbraio 2023, n. 81.

⁹ Come si legge nella sentenza, i costi *up-front* attengono, infatti, “a prestazioni poste in essere preliminarmente alla concessione del credito, integralmente esaurite al momento dell'estinzione anticipata e per tale ragione da remunerare integralmente”.

¹⁰ In particolare, in attuazione dell'art. 16, par. 1, secondo cui: “[i]l consumatore ha il diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto”. Per “costo totale del credito”, come definito all'art. 3, par. 1, lett. g), si intende l'insieme di “tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il creditore è a conoscenza, escluse le spese notarili; sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, in particolare i premi assicurativi, se, in aggiunta, la conclusione di un contratto avente ad oggetto un servizio è obbligatoria per ottenere il credito oppure per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte”.

¹¹ L'art. 125-sexies del T.U.B., prima delle ultime modifiche, così recitava: “il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto”. Sulla nozione, in generale, di “costo totale” nella giurisprudenza della Corte di giustizia e sulla necessità di chiarezza nell'indicazione dei costi nei contratti di credito al consumo, vedi sentenza del 26 febbraio 2015, causa C-143/13, *Matei*, punto 48; sentenza del 3 settembre 2020, cause riunite C-84/19, C-222/19 e C-252/19, *Profi Credit Polska*; e sentenza 16 luglio 2020, causa C-686/19, *Soho Group*.

¹² Sentenza dell'11 settembre 2019, nella causa C-383/18, *Lexitor Sp. z o.o* contro *Spółdzielcza Oszczędnościowa – Kredytowa im. Franciszka Stefczyka, Santander Consumer Bank S.A., mBank S.A.*

totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”¹³, e quindi anche quelli “che non dipendono dalla durata del contratto”¹⁴.

Di qui l'intervento del legislatore che riformulava, al comma 1, lett. c), l'art. 125-sexies del T.U.B. che ora, al comma 1, così recita: “[i]l consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte”¹⁵. In tal modo, l'applicazione del principio sancito nella sentenza *Lexitor* veniva esplicitamente prevista solo per i contratti stipulati successivamente all'entrata in vigore della citata legge di conversione (25 luglio 2021). Per i contratti stipulati invece in un momento antecedente il 25 luglio 2021 veniva previsto un regime distinto che, di fatto, faceva salva la regolamentazione limitativa del diritto alla restituzione. Il comma 2 del citato art. 11-octies, introdotto in sede di conversione in legge, prevedeva, infatti, che “[a]lle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data di sottoscrizione dei contratti”.

Il richiamo così operato alle disposizioni di Banca d'Italia¹⁶ aveva come risultato quello di escludere dal diritto del consumatore al rimborso i costi up-front, sulla base di una distinzione fra detti costi up-front e costi recurring che è stata abbandonata solo con la comunicazione del 4 dicembre 2019, a seguito della sentenza *Lexitor*.

Intervenuta in un caso polacco, che vedeva un comportamento degli enti finanziatori pregiudizievole per i consumatori, la Corte di giustizia era stata richiesta nel caso *Lexitor* di stabilire, in sostanza, se “l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 debba essere interpretato nel senso che il diritto ad una riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include anche i costi che non dipendono dalla durata del contratto”¹⁷. Al quesito la Corte ha risposto positivamente, statuendo che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito “include tutti i costi posti a carico del consumatore”¹⁸. In particolare, la Corte di giustizia ha

¹³ Corte di giustizia, sentenza dell'11 settembre 2019, causa C-383/18, cit., punto 36.

¹⁴ *Ivi*, punto 34.

¹⁵ Esso poi prosegue: “2. I contratti di credito indicano in modo chiaro i criteri per la riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi, indicando in modo analitico se trovi applicazione il criterio della proporzionalità lineare o il criterio del costo ammortizzato. Ove non sia diversamente indicato, si applica il criterio del costo ammortizzato. 3. Salvo diversa pattuizione tra il finanziatore e l'intermediario del credito, il finanziatore ha diritto di regresso nei confronti dell'intermediario del credito per la quota dell'importo rimborsato al consumatore relativa al compenso per l'attività di intermediazione del credito”. Infine, è rimasta immutata la disciplina relativa al diritto all'equo indennizzo a favore del finanziatore, in caso di rimborso anticipato del credito, che è stata traslata nei nuovi commi 4 e 5 dell'articolo in questione.

¹⁶ Il riferimento è al provvedimento di Banca d'Italia del 9 febbraio 2011, recante “Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari-Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti-Recepimento della Direttiva sul credito ai consumatori”, che ha emendato il precedente provvedimento del 29 luglio 2009. Ad avviso della Corte costituzionale, l'espresso richiamo a tale disciplina impediva una interpretazione della normativa *pro tempore* vigente conforme al diritto dell'Unione, secondo i principi sanciti dalla Corte di giustizia nella sentenza *Lexitor*, in quanto le disposizioni richiamate limitavano ad alcune tipologie di costi il diritto alla riduzione spettante al consumatore.

¹⁷ Corte di giustizia, sentenza dell'11 settembre 2019, causa C-383/18, cit., punto 21.

¹⁸ *Ivi*, punto 36 (ripetuto nella massima).

rilevato che “limitare la possibilità di riduzione del costo totale del credito ai soli costi *espressamente* correlati alla durata del contratto comporterebbe il rischio che il consumatore si veda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del contratto di credito, poiché il soggetto concedente il credito potrebbe essere tentato di ridurre al minimo i costi dipendenti dalla durata del contratto”¹⁹ (enfasi aggiunta).

A motivare l’interpretazione teleologica della Corte di giustizia hanno concorso sicuramente le circostanze del caso di specie e, in particolare, il timore che una diversa soluzione avrebbe avuto il risultato di favorire un atteggiamento sfavorevole al consumatore, tramite la applicazione (abusiva) di costi formalmente indipendenti dalla durata del contratto di credito, per evitare che essi siano influenzati dalla riduzione del costo totale del credito, ferma restando la posizione di debolezza in cui comunque si trova il consumatore con riguardo sia al potere negoziale sia al livello di informazione. Non a caso, dunque, la Corte ha sottolineato come “l’effettività del diritto del consumatore alla riduzione del costo totale risulterebbe sminuita qualora la riduzione del credito potesse limitarsi alla presa in considerazione dei soli costi presentati dal soggetto concedente il credito come dipendenti dalla durata del contratto”²⁰, in quanto questo significherebbe rimetterli alla determinazione unilaterale dello stesso concedente. Quello che conta non è dunque che i costi siano classificati dalla banca come correlati alla durata del contratto, ma che essi lo siano “oggettivamente”. Cosa che non sempre risulta facile da determinare per il consumatore²¹.

Di qui la conclusione che “il fatto di includere nella riduzione del costo totale del credito i costi che non dipendono dalla durata del contratto non è idoneo a penalizzare in maniera sproporzionata il soggetto concedente il credito”²², potendo il soggetto mutuante contare su altri benefici. Ne consegue che “l’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”²³.

La sentenza pare dettata soprattutto dall’esigenza di proteggere il consumatore da condotte elusive dei soggetti erogatori, volte a qualificare come up-front costi che in realtà, secondo una corretta qualificazione, risulterebbero invece di natura ricorrente. A colpire è, infatti, il frequente riferirsi della Corte alla natura oggettiva dei costi, tanto che il rimedio di considerare come costi suscettibili di riduzione tutti i costi inclusi nel costo totale del credito, e non già solo quelli che dipendono dalla durata del contratto, si giustifica con la difficoltà, se

¹⁹ *Ivi*, punto 32. Tale interpretazione, sempre secondo la Corte, non finirebbe per penalizzare in maniera sproporzionata i concedenti il credito, in quanto ad essi la direttiva ha riconosciuto “il diritto ad un indennizzo per gli eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato”, potendo gli Stati “provvedere affinché l’indennizzo sia adeguato alle condizioni del credito e del mercato al fine di tutelare gli interessi del mutuante” (punto 34). A ciò si aggiunge che il creditore trarrebbe comunque vantaggio dall’acquisizione anticipata della somma prestata, potendo concludere un nuovo contratto di credito (punto 35). Al riguardo va peraltro osservato che, per quanto riguarda il diritto ad un equo indennizzo, si tratta di importi del tutto marginali nell’economia dei contratti di credito ai consumatori e, come tali, inadatti a riequilibrare l’impossibilità di recupero dei costi up-front per la promozione e conclusione del contratto. Quanto invece alla possibilità di un meccanismo di adeguamento dell’indennizzo, questa non era contemplata nell’art. 125-sexies; infine, il richiamo alla possibilità di reimpiego della somma rimborsata in anticipo non riguarda evidentemente i costi up-front mentre una nuova operazione di credito implica che vengano sopportati nuovi costi.

²⁰ *Ivi*, punto 31.

²¹ *Ivi*, punto 33.

²² *Ivi*, punto 34.

²³ *Ivi*, punto 36.

non impossibilità, per il consumatore (e di riflesso per il giudice) di distinguere i due ordini di costi e di avere la certezza che l'operato del soggetto erogatore non sia intenzionalmente pregiudizievole nei suoi confronti. La Corte di giustizia pare più preoccupata di porre il consumatore al riparo dai "pericoli" insiti nelle possibili condotte elusive che l'intermediario potrebbe assumere a suo danno, che di motivare perché la sua interpretazione debba essere necessariamente non solo la migliore per tutelare il consumatore stesso, ma anche e soprattutto l'unica ammessa.

La sentenza può essere dunque letta ed intesa nella sua portata effettiva solo una volta contestualizzata nella situazione "patologica" di cui al caso di specie, quale sottoposto dal giudice di rinvio. Depone in tal senso anche la lettura delle conclusioni dell'avvocato generale Gerard Hogan²⁴, il quale, pur ammettendo che l'art. 16, paragrafo 1, si presta, come poi rilevato anche dalla Corte di giustizia, a diverse letture, ritiene che l'interpretare il richiamo alla locuzione "restante durata del contratto" (riferita ai costi da retrocedere al consumatore in caso di estinzione anticipata), quale mero criterio per la determinazione delle somme da retrocedere, vale a dire come "solo un'indicazione delle modalità di calcolo della riduzione, ossia in proporzione alla «restante durata del contratto»"²⁵, rimanga comunque solo una, per quanto legittima, delle due possibili interpretazioni della disposizione. Il che significa che gli Stati restano liberi di "recepire questa disposizione o, se del caso, di interpretare il loro diritto nazionale in conformità con l'una o l'altra di tali due interpretazioni"²⁶.

Ad avviso dell'avvocato generale, l'art. 16, paragrafo 1, si presta pertanto a più interpretazioni, lasciando la scelta al legislatore nazionale. La Corte di giustizia ha invece adottato una diversa formulazione, ovvero che la disposizione in oggetto "deve essere interpretata" in un unico modo, quello da essa indicato.

2. La sentenza della Corte costituzionale n. 263 del 2022 che ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale dell'art. 11-octies, comma 2, del decreto-legge n. 73 del 2021.

La difformità di trattamento introdotta dal comma 2 dell'art. 11-octies decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, induceva il Tribunale di Torino, sez. civ. - accertata l'impossibilità di accedere, dopo l'intervenuto legislativo del 2021, ad una interpretazione conforme al diritto dell'Unione, come interpretato nella sentenza *Lexitor*, del precedente art. 125-sexies, comma 1, T.U.B., in vigore per i contratti conclusi prima del 25 luglio 2021, in ragione del citato art. 11-octies, comma 2 - a sollevare, con ordinanza del 2 novembre 2021, la questione di legittimità costituzionale di tale disposizione per contrasto con gli articoli 3, 11 e 117, primo comma, della Costituzione.

Nel segnare un discrimine fra la vecchia e la nuova formulazione dell'art. 125-sexies T.U.B., sulla base del riferimento al momento in cui è stato sottoscritto il contratto, si andrebbe del resto contro il principio fissato dalla Corte di giustizia, la cui interpretazione dell'art. 16, paragrafo 1 della direttiva 2008/48/CE trova applicazione a tutti i contratti conclusi dopo l'attuazione della direttiva stessa, senza che la vincolatività della interpretazione possa essere

²⁴ Conclusioni presentate il 23 maggio 2019, causa C-383/18, cit., EU:C:2019:451.

²⁵ *Ivi*, punto 43.

²⁶ *Ivi*, punto 67.

intesa solo *pro futuro*, circoscritta cioè alle estinzioni anticipate intervenute dopo la pubblicazione della pronuncia medesima.

La Corte costituzionale²⁷ ha ritenuto che il legislatore del 2021, “prevedendo una disposizione (l’art. 11-octies, comma 2) che cristallizza il contenuto normativo dell’originaria formulazione dell’art. 125-sexies, comma 1 t.u. bancario, in senso difforme rispetto al contenuto della sentenza *Lexitor*, così inibendo l’interpretazione conforme al diritto dell’Unione europea, ha integrato un inadempimento agli obblighi «derivanti dall’ordinamento comunitario» (art. 117, primo comma, Cost.)”²⁸.

In altri termini, secondo la Corte, se, da un lato, la precedente formulazione dell’art. 125-sexies, comma 1, del T. U. B., tuttora vigente per i contratti conclusi prima dell’entrata in vigore della legge n. 106 del 2021, è compatibile sul piano letterale con una interpretazione conforme ai principi sanciti nella sentenza *Lexitor*, dall’altro, l’illegittimità costituzionale poteva ravvisarsi nelle specifiche norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e vigilanza della Banca d’Italia, richiamate dal comma 2 dell’art. 11-octies, che avrebbero impedito tale interpretazione conforme, cristallizzando di fatto il riferimento ai soli costi recurring. Al riguardo, non sarebbe di ostacolo la divergenza del dato testuale del vecchio art. 125-sexies da quello dell’art. 16, paragrafo 1, della direttiva, in quanto, osservano i giudici della Consulta, l’espressione riduzione “che comprende gli interessi e i costi” (di cui alla direttiva) è sì più lata rispetto alla formula che parla di una riduzione “pari agli interessi e ai costi” (di cui al T.U.B.), ma altri indici testuali consentono di superare tale divergenza. A venire, infatti, in considerazione è il dato rappresentato dalle nozioni comunitarie di “costo totale del credito” e di “costi dovuti per la durata residua del contratto”, che svolgono un ruolo decisivo nell’interpretazione fornita dalla sentenza *Lexitor*. In particolare, la preposizione “per” può essere correttamente intesa come riferita non tanto ai costi dovuti “lungo” la durata del contratto (i costi recurring), ma piuttosto “ai costi dovuti «in funzione della» durata del contratto, il che evoca la misura della riduzione”. In base a questa seconda interpretazione, in tanto si giustifica il riferimento al costo totale del credito, “in quanto tutti i costi siano riducibili e lo siano, dunque, in funzione della durata residua del contratto, che diviene la misura della riduzione proporzionale”²⁹.

La conclusione della Corte costituzionale è che, a seguito della elisione dell’inciso censurato, ovvero della locuzione “e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e vigilanza della Banca d’Italia”, di cui all’art. 11-octies, comma 2, del decreto-legge n. 73 del 2021, le due diverse formulazioni dell’art. 125-sexies, di differente applicazione sul piano temporale, pur non sovrapponendosi sul piano testuale, “corrispondono sul piano sostanziale”³⁰. In caso di restituzione anticipata del finanziamento, il diritto del consumatore alla riduzione dei costi sostenuti in relazione al contratto di credito non può dunque essere limitato a talune tipologie di costi, in funzione di quando sia stato concluso il contratto.

3. Le precisazioni della Corte di giustizia nella sentenza *UniCredit* in merito alla nozione di costi da rimborsare.

²⁷ Sentenza n. 263 del 22 dicembre 2022.

²⁸ Considerato in diritto, punto 12.4.

²⁹ *Ivi*, punto 12.3.

³⁰ *Ivi*, punto 14.2.

Nel contesto così delineato è, come già osservato, la stessa Corte di Lussemburgo ad intervenire di nuovo, nella fattispecie analoga dei mutui immobiliari, offrendo all'interprete l'opportunità di meglio comprendere il significato dei principi sanciti nella sentenza *Lexitor*.

Con la sentenza del 9 febbraio 2023, nella causa *UniCredit*³¹, la Corte di giustizia si è pronunciata in merito al diritto del consumatore ad una riduzione del costo totale del credito nel caso di rimborso anticipato del finanziamento relativo a beni immobili residenziali, così come disciplinato dalla direttiva 2014/17. L'articolo 25 della direttiva 2014/17, intitolato "Estinzione anticipata", prevede che "[g]li Stati membri assicurano che il consumatore abbia il diritto di adempiere in tutto o in parte agli obblighi che gli derivano da un contratto di credito prima della scadenza di tale contratto. In tal caso, il consumatore ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito al consumatore, che riguarda gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto".

Come è agevole rilevare, la formulazione del secondo periodo di detto articolo 25 è di fatto la medesima del corrispondente secondo periodo dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48. A ciò si aggiunge che nei considerando della direttiva 2014/17 più volte gli Stati sono invitati a garantire, in sede di recepimento, la "coerenza di applicazione e di interpretazione" dei due strumenti in relazione alle "definizioni essenziali" e ai concetti chiave" ivi contenuti, "compresi l'importo totale che il consumatore deve pagare", che dovrebbe "essere in linea" con quello di cui alla direttiva 2008/48, "indipendentemente dal fatto che si tratti di un credito al consumo o di un credito relativo a beni immobili residenziali" (considerando 19)).

Per espressa previsione del considerando (20), "la struttura" della direttiva 2014/17 "dovrebbe seguire, ove possibile, quella della direttiva" 2008/48, in particolare per quanto riguarda – ed è ciò che qui rileva – le informazioni che devono essere fornite al consumatore e le relative modalità, tramite un prospetto informativo standardizzato (il PIES), a conferma di uno stretto parallelismo fra i due atti a protezione dei consumatori in due distinte fattispecie di erogazione di credito; fermo restando che, come ricordato nel considerando (22), "è importante tenere conto delle specificità dei contratti di credito relativi a beni immobiliari residenziali, che giustificano un approccio differenziato", che non incide però sulla applicazione per tutto il resto di principi comuni. Tra i principi comuni figura il diritto del consumatore, in caso di rimborso anticipato, ad una riduzione del costo totale del credito, che però può essere soggetto a restrizioni anche "temporali" o relative alle "condizioni di esercizio", di cui al considerando (66) e all'art. 25, paragrafo 2. A riprova di quanto ora osservato, con riguardo alle "Definizioni", di cui all'art. 4 della direttiva 2014/17, per "costo totale del credito per il consumatore" si intende "il costo totale del credito per il consumatore quale definito all'articolo 3, lettera g), della direttiva [2008/48]", fatte salve le voci di costo proprie del credito immobiliare³². Ed è su tale importo che potranno operare, per entrambe le direttive, le riduzioni eventualmente previste, ove siano soddisfatte al riguardo le condizioni poste dalla Corte di giustizia.

³¹ Causa C-555/21, cit.

³² Viene infatti precisato che sono "inclusi i costi della valutazione dei beni se tale valutazione è necessaria per ottenere il credito ma esclusi i costi di registrazione fondiaria per il trasferimento della proprietà del bene immobile. Sono escluse eventuali penali pagabili dal consumatore per la mancata esecuzione degli obblighi stabiliti nel contratto di credito".

Le considerazioni svolte dalla Corte di giustizia nella causa *UniCredit* possono perciò essere assunte come parametro di riferimento per l'interpretazione dell'articolo 16 della direttiva 2008/47, al netto delle specificità del credito immobiliare.

Nel caso di specie, oggetto del rinvio era una clausola contrattuale che prevedeva “che, in caso di rimborso anticipato del credito da parte del consumatore, gli interessi nonché i costi dipendenti dalla durata del credito vengano ridotti proporzionalmente, mentre invece «le spese di gestione indipendenti dalla durata del credito non vengono rimborsate, neppure proporzionalmente»³³. Il VKI, un'associazione per la tutela degli interessi dei consumatori, riteneva che una simile clausola fosse incompatibile con l'articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2014/17, letto alla luce dell'interpretazione dell'art. 16, f 1, della direttiva 2008/48, resa dalla Corte di giustizia nella sentenza *Lexitor*³⁴. Il giudice di primo grado aveva respinto il ricorso a motivo del sistema differente istituito dalle due direttive che, in particolare, accoglierebbero due distinte nozioni di “costo totale del credito per il consumatore”³⁵. Il giudice d'appello aveva invece ritenuto che, a causa della loro formulazione quasi identica, le due disposizioni dovessero essere interpretate nella medesima maniera³⁶. Investita di un ricorso per cassazione, la Corte Suprema (Oberster Gerichtshof) non ha ritenuto convincente tale conclusione, in quanto, al di là della formulazione nonché dell'obiettivo comune delle due direttive³⁷, i contratti di credito ai consumatori previsti nell'una presenterebbero considerevoli differenze da quelli disciplinati nell'altra³⁸. Di qui la sospensione del procedimento e la sottoposizione alla Corte di giustizia della questione pregiudiziale relativa alla interpretazione dell'art. 25 della direttiva 2014/17³⁹, chiedendo in sostanza se “il diritto del consumatore a una riduzione del costo totale del credito, in caso di rimborso anticipato del medesimo, includa soltanto gli interessi e i costi che dipendono dalla durata del credito”⁴⁰.

Al termine della propria valutazione, la Corte di giustizia giunge ad affermare che l'art. 25, paragrafo 1, in questione può essere interpretato nel senso che una normativa nazionale può prevedere “che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito, in caso di rimborso anticipato del medesimo, includa soltanto gli interessi e i costi dipendenti dalla durata del credito”⁴¹. A giustificare tale conclusione, indubbiamente diversa da quella cui la stessa Corte era giunta nella sentenza *Lexitor*, è un insieme di considerazioni di carattere sostanziale che consentono ai giudici di Lussemburgo di pervenire, seppure in presenza di due disposizioni formulate in termini pressoché identici, a soluzioni differenti. In particolare, il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito “non può includere i costi che, indipendentemente dalla durata del contratto, siano posti a carico del consumatore a favore sia del creditore che di terzi per prestazioni che siano già state eseguite integralmente al momento del rimborso anticipato”⁴².

³³ Corte di giustizia, sentenza del 9 febbraio 2023, causa C-555/21, cit., punto 12.

³⁴ *Ivi*, punto 13.

³⁵ *Ivi*, punto 14.

³⁶ *Ivi*, punto 15.

³⁷ *Ivi*, punto 17.

³⁸ *Ivi*, punto 18.

³⁹ *Ivi*, punto 20.

⁴⁰ *Ivi*, punto 21.

⁴¹ *Ivi*, punto 39.

⁴² *Ivi*, punto 31.

Pronunciandosi sulle ragioni per cui nella sentenza *Lexitor* la soluzione era stata diversa, la Corte si riferisce esplicitamente all'esigenza in quel caso di porre al riparo il consumatore dal rischio, già evocato nella precedente decisione, che gli vengano imposti "pagamenti un tantum più elevati al momento della conclusione del contratto di credito, poiché il creditore potrebbe essere tentato di ridurre al minimo i costi dipendenti dalla durata del contratto"⁴³. Alla stessa stregua, la Corte richiama l'oggettiva difficoltà che il consumatore, o il giudice, può incontrare nella determinazione "dei costi oggettivamente correlati alla durata dei contratti", quando invece la direttiva 2014/17 contiene specifiche disposizioni atte a fornire al consumatore le necessarie informazioni precontrattuali sulla ripartizione delle spese. In particolare, l'istituto di credito è tenuto a fornire al consumatore informazioni precontrattuali mediante il PIES (cioè il "Prospetto informativo europeo standardizzato", che, allegato *sub* II alla direttiva, prevede "una ripartizione delle spese che il consumatore deve pagare in funzione del loro carattere ricorrente o meno"⁴⁴). Il risultato così raggiunto, "mediante una ripartizione regolamentata dei costi", è di ridurre "sensibilmente il margine di manovra" di cui dispongono gli enti creditizi "nella loro fatturazione e nella loro organizzazione interna", consentendo al contempo, "sia al consumatore che al giudice nazionale, di verificare se un tipo di costo è oggettivamente connesso alla durata del contratto"⁴⁵.

In conclusione, con riguardo alla direttiva 2014/17 non sussiste un "rischio di comportamento abusivo del creditore" e pertanto nulla giustificerebbe "l'inclusione dei costi indipendenti dalla durata del contratto nel diritto alla riduzione totale del credito"⁴⁶. Vale a dire che la differente interpretazione nelle due sentenze si fonda sui diversi obblighi di trasparenza, ritenuti più stringenti nella normativa sui mutui immobiliari.

4. Le conseguenze sul piano interpretativo della sentenza *UniCredit* con riguardo all'art. 125-sexies, comma 1, nel testo sia previgente sia attuale.

Le motivazioni addotte dalla Corte di giustizia nella sentenza *UniCredit* a giustificazione della soluzione in essa accolta impongono di procedere ad una sua interpretazione alla luce del contesto e degli obiettivi perseguiti dalla stessa Corte, col risultato di evidenziare come tale pronuncia si ponga in continuità e non di contrasto con la sentenza *Lexitor*, di cui chiarisce il reale significato. Il principio affermato dalla Corte di giustizia in *UniCredit* è, infatti, il medesimo già statuito nella sentenza precedente, vale a dire la tutela del diritto del consumatore ad una adeguata informazione e trasparenza, destinato però ora ad operare e ad essere declinato in relazione al "rischio" di comportamenti abusivi in concreto rilevabili nei singoli ordinamenti. In assenza di espresse ed idonee previsioni di legge in tema di informazione e trasparenza, fra le diverse opzioni interpretative il giudice nazionale deve optare per quella più tutelante per il consumatore, ogniqualvolta la normativa nazionale, considerata nel suo complesso, non sia idonea ad escludere detti comportamenti abusivi del soggetto finanziatore. Ove però la normativa interna fornisca adeguate garanzie per il consumatore, il suo diritto al rimborso può essere conseguentemente modulato in relazione alle differenti tipologie di costi.

⁴³ *Ivi*, punto 32.

⁴⁴ *Ivi*, punto 34.

⁴⁵ *Ivi*, punto 35.

⁴⁶ *Ivi*, punto 36.

Quanto ora affermato impone di riconsiderare in questa nuova prospettiva la sentenza della Corte costituzionale, laddove ravvisa nelle disposizioni di Banca d'Italia un ostacolo alla interpretazione conforme al diritto dell'Unione. Tali disposizioni presuppongono, in effetti, la distinzione fra costi up-front e ricorrenti, ma a ben vedere sono anche tali da rispondere a quelle esigenze di chiarezza, trasparenza ed informazione che, alla luce della sentenza *UniCredit*, possono far venire meno il rischio di comportamenti abusivi a carico del consumatore, consentendo dunque, come in quel caso, di escludere dal rimborso i costi indipendenti dalla durata del credito. A questo risultato si può, dunque, pervenire mediante una interpretazione conforme dell'art. 125-sexies del T.U.B. nel (vecchio) testo vigente al momento della conclusione del contratto, precedentemente alla entrata in vigore del nuovo testo, tenendo conto, a tal fine, per i contratti precedenti il 25 luglio 2021, delle disposizioni di diritto secondario *pro tempore* vigenti.

Per quanto attiene l'articolo 11-octies, comma 2, del decreto-legge n. 73 del 2021, nel testo vigente a seguito della sentenza n. 263/2022 della Corte Costituzionale, va rilevato come esso introduca due regimi distinti che non necessariamente conducono alla medesima disciplina in merito ai costi da rimborsare.

Con riferimento ai contratti conclusi prima del 25 luglio 2021, la Corte costituzionale ha statuito, come già ampiamente ricordato, che essi continuano ad essere disciplinati dalla normativa all'epoca vigente di per sé ritenuta suscettibile di interpretazione conforme al diritto comunitario. Si pone così per l'operatore, istituto di credito o giudice, una questione di rilevanza ermeneutica che, nella prospettazione della Consulta, dovrebbe portare inevitabilmente a conclusioni non dissimili da quelle espressamente contemplate dalla normativa introdotta con il primo comma dell'art. 11-octies. Solo così, infatti, la normativa interna potrebbe soddisfare l'obbligo di adeguamento alla pronuncia in via pregiudiziale della Corte di giustizia.

In altri termini, l'art. 125-sexies nella sua formulazione originaria deve essere necessariamente interpretato nel senso di imporre il rimborso di tutti i costi, non diversamente da quanto previsto nella nuova formulazione dello stesso articolo. Per giungere a tale risultato vanno conseguentemente disattese le norme regolamentari di Banca d'Italia, che, ritenute di ostacolo a tale percorso interpretativo, hanno comportato la dichiarazione di illegittimità costituzionale del secondo comma dell'articolo 11-octies nella parte in cui, introducendo un diverso regime sul piano temporale, faceva ad esse richiamo.

In realtà, la lettura della sentenza *UniCredit* consente un diverso percorso interpretativo che prende spunto dal principio sancito dalla Corte di giustizia nella stessa sentenza, laddove chiarisce le ragioni per cui la medesima nozione di "costo totale del credito per il consumatore" può essere oggetto di due distinte interpretazioni. Già, del resto, la Corte, nella sentenza *Lexitor*, aveva rilevato come il richiamo dell'articolo 16, paragrafo 1, alla "restante durata del contratto" si prestasse, anche alla luce delle difformità riscontrabili nelle varie versioni linguistiche, a differenti interpretazioni. Le stesse che si sono riproposte nella causa *UniCredit*.

Ad indurre la Corte di giustizia a concludere in *Lexitor* per la vincolatività di una delle due possibili interpretazioni è stata, come osservato, la finalità, poi dichiarata espressamente nella sentenza *UniCredit*, di evitare che il consumatore tragga pregiudizio dalla scarsa trasparenza dei contratti di credito al consumo, o, più correttamente, dal fatto che per questi ultimi gli Stati membri non siano vincolati ad introdurre misure di trasparenza idonee a porre il consumatore al riparo da comportamenti abusivi degli enti creditizi.

Muovendo da tale ultima considerazione, è agevole rilevare, anzitutto, come la Corte di giustizia non abbia ritenuto in sé incompatibile con il diritto dell'Unione una normativa nazionale che stabilisca che i costi oggetto di riduzione non sono tutti i costi inclusi nel costo totale del credito, ma solo quelli che dipendono dalla durata del contratto, ma abbia piuttosto censurato tutte quelle legislazioni nazionali che non forniscano al consumatore adeguate forme di tutela sul modello della direttiva relativa al credito relativo a beni immobiliari residenziali. In secondo luogo, è del tutto evidente che, da un lato, nel giudizio della Corte, la normativa polacca mancava di tali requisiti di trasparenza, e che, dall'altro, come desumibile dalla lettura combinata delle due sentenze *Lexitor* e *UniCredit*, la stessa connotazione patologica della specifica fattispecie polacca giustificherebbe una diversa conclusione, nel caso in cui l'ordinamento nazionale soddisfacesse i requisiti stessi.

Ricostruendo a questo punto l'iter logico seguito dalla Corte nel caso *Lexitor*, si osserva che la decisione postula il principio, già ricordato, per cui, in caso di rimborso anticipato del credito, il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore: e ciò senza proposta alcuna di modulazione del valore di tale inclusione. La decisione della Corte non incide – né, ovviamente, la Corte ha inteso farlo – sulla distinzione e sul regime di rimborsabilità dei costi e nemmeno essa indica le modalità di calcolo della riduzione, poiché tali profili sono (e devono essere) lasciati alla competenza dei singoli ordinamenti nazionali.

Ciò premesso, si può sostenere, senza forzatura logica o giuridica, che il principio di carattere generale espresso dalla Corte nella sentenza *Lexitor* e quindi declinato nella sentenza *UniCredit* è stato nel nostro ordinamento (già da tempo) correttamente recepito e applicato.

Il riferimento è alla produzione regolamentare della Banca d'Italia: nello specifico e da ultimo, gli Orientamenti di vigilanza in materia di Operazioni di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio o della pensione, del marzo 2018. Ivi si legge, al paragrafo III.1 ("Rappresentazione dei costi"), articolo 12, che: "[l]e Disposizioni richiedono che la documentazione precontrattuale e contrattuale indichi in modo chiaro i costi applicabili al finanziamento; in relazione al diritto del consumatore al rimborso anticipato, vanno anche indicate le modalità di calcolo della riduzione del "costo totale del credito", specificando gli oneri che maturano nel corso del rapporto (cd. "recurring") e che devono quindi essere restituiti al consumatore se corrisposti anticipatamente e in quanto riferibili ad attività e servizi non goduti".

Il passaggio cruciale nel ragionamento della Corte di giustizia nel caso *UniCredit* è nel riferimento al modulo PIES (acronimo di Prospetto Informativo Europeo Standard), ovvero ai presidi di trasparenza che la direttiva 2014/17 (articolo 14, paragrafi 1 e 2) contempla, a differenza della direttiva 2008/48. Al riguardo va però rilevato che anche la direttiva 2008/48 prevede idonei strumenti di informazione e trasparenza mediante il modulo SECCI (acronimo di Standard European Consumer Credit Information, detto anche IEBCC, acronimo di Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori), allegato II alla direttiva stessa, che, ha trovato implementazione nell'ordinamento italiano, dal 1° giugno 2011, nella Sezione VII-bis delle citate disposizioni di Banca d'Italia sulla Trasparenza⁴⁷, con riguardo agli obblighi

⁴⁷ Si legge, infatti, che, "[p]rima che i clienti siano vincolati dal contratto di finanziamento, gli intermediari forniscono loro le informazioni sul contratto secondo quanto previsto dalla sezione VII. Le componenti di costo

informativi precontrattuali di cui all'articolo 5 della direttiva del 2008. La formulazione in termini precettivi di tali disposizioni, con riguardo alle informazioni da inserire in detto modulo, è sostanzialmente sovrapponibile a quella del modulo PIES: il citato articolo 5 prevede, infatti, che “le informazioni, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole, sono fornite mediante il modulo relativo alle informazioni europee di base relative al credito al consumatore riportate nell'allegato II”; l'articolo 14, paragrafo 2, della direttiva 2014/17, prevede invece che le “informazioni personalizzate di cui al paragrafo 1, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole, sono fornite mediante il PIES di cui all'allegato II”.

Essendo la funzione del modulo PIES equivalente a quella del modulo SECCI, così come precisato e imposto nel suo contenuto dalle disposizioni di Banca d'Italia, gli obblighi di chiarezza e trasparenza finalizzati alla tutela del consumatore sono soddisfatti in egual misura per entrambe le direttive. Tale conclusione risulta di tutta evidenza ove si raffrontino i testi degli allegati 4C (IEBCC) e 4E (PIES) alle disposizioni di Banca d'Italia sulla Trasparenza: il contenuto dei due documenti è sostanzialmente analogo e, non a caso, nella Sezione X (Controlli), articolo 2-bis, di tali disposizioni, con riguardo ai “canoni di trasparenza e correttezza”, essi sono posti sullo stesso piano. Dunque, l'apparato normativo interno, da un lato, nel definire le modalità di retrocessione ai fini della “riduzione del costo totale del credito”, ha contemplato “tutti i costi posti a carico del consumatore”, dall'altro, ha, di conseguenza, stabilito le modalità e l'intensità di retrocessione dei medesimi, fornendo idonei strumenti per soddisfare le condizioni di chiarezza e trasparenza che tutelino il consumatore rispetto ai comportamenti degli enti creditizi: a tal fine, i modelli PIES e SECCI sono da considerarsi sostanzialmente equiparabili⁴⁸ ai fini della tutela del consumatore nel contesto del diritto dell'Unione.

Il risultato cui si perviene non è dissimile da quello cui è giunto, pur con motivazioni non adeguatamente sviluppate, il Tribunale di Castrovillari, con la differenza che, mentre il Tribunale ritiene che fra le due sentenze della Corte di giustizia vi sia un “disallineamento”, come se si trattasse di una sorta di *revirement*⁴⁹, non vi è invece alcun contrasto né tra la i

dovute a soggetti terzi (ad. es. a titolo di imposta, quale corrispettivo di altri contratti o della mediazione), che vanno riportate nel documento standard denominato ‘*Informazioni europee di base sul credito ai consumatori*’”, sono contraddistinte secondo una delle seguenti alternative”, ovvero sono graficamente distinte, anche usando colori diversi, all'interno del modello, o sono riportate in un documento distinto allegato al SECCI. Vedi anche, in merito all'utilizzo, in via generale, di tale strumento e alle informazioni in esso contenute, Sezione VII, paragrafo 4.2.2.1 (*Documenti informativi*).

⁴⁸ Diversamente, vedi B. NASCIBENE, “*No” Lexitor, con avvertenze per le banche*, nota in corso di pubblicazione su *Il Foro it.*, n. 3/2023, il quale, per rispondere alla domanda “se l'effetto utile della protezione del consumatore, previsto dall'obbligo di informazioni contrattuali e concretizzato nell'obbligo di predisposizione di moduli *ad hoc* [...] non sia perseguito da entrambe le direttive 2008/48 e 2014/17”, ricorda come l'avvocato generale Manuel Campos Sánchez-Bordona, nelle conclusioni presentate il 29 settembre 2022, EU:C:2022:742, avesse precisato, nella nota 66 al punto 78, che nelle “informazioni standardizzate” sono previste anche dalla direttiva 2008/48, “manca, tuttavia, il medesimo livello di precisione per quanto concerne la natura dei costi”. A nostro avviso, l'adeguatezza degli strumenti di informazione e trasparenza posti a tutela del consumatore va valutata con riguardo al livello complessivo di garanzie previste dal singolo ordinamento nazionale. In questa prospettiva, il sistema normativo italiano, integrato con le disposizioni regolamentari della Banca d'Italia sulla trasparenza, risultava all'epoca già rispondente ai requisiti fissati dalla sentenza *Lexitor*.

⁴⁹ Per le differenze comunque obiettivamente rilevabili, specie sul piano redazionale fra le due sentenze, dovute probabilmente anche alla diversa composizione della sezione giudicante, vedi B. NASCIBENE, “*No” Lexitor*, cit. Per un commento delle conclusioni dell'avvocato generale nel caso *UniCredit*, dello stesso Autore, *La causa Unicredit Bank Austria. Le conclusioni dell'avvocato generale: Lexitor o non Lexitor?*, in *dirittodelrisparmio.it*, pp. 1-14.

principi enunciati nelle due citate sentenze della Corte di giustizia, se considerate congiuntamente, né tra gli stessi e l'applicazione della direttiva 2008/47 all'interno del sistema italiano da parte dell'art. 125-sexies nella sua formulazione originaria, se letto in combinato disposto con le disposizioni regolamentari di Banca d'Italia. Da ciò consegue che, per i contratti conclusi prima del 25 luglio 2021 e per i quali sussistano per gli operatori gli obblighi di trasparenza e informazione di cui alla produzione regolamentare della Banca d'Italia, può essere mantenuta la distinzione (e la diversa disciplina in sede di retrocessione) tra costi non ancora maturati, che dipendono dalla durata del contratto (oneri recurring), e quelli che sono posti in rapporto sinallagmatico con prestazioni preliminari o contestuali alla stipula del contratto di credito (oneri up-front).

Le conclusioni ora raggiunte sono inconciliabili – e di questo vi è piena consapevolezza - con le considerazioni espressamente svolte dalla Corte costituzionale proprio in merito alla funzione del già menzionato provvedimento di Banca d'Italia del 9 febbraio 2011⁵⁰. Secondo i giudici della Consulta dette “norme secondarie avallano l'interpretazione in base alla quale i costi soggetti a riduzione sarebbero i costi recurring e valorizzano, correlativamente, i doveri di trasparenza”⁵¹. Questo riferimento alla funzione delle disposizioni di Banca d'Italia è ulteriormente chiarito, seppur al fine di una loro censura, in un successivo passaggio dove la Corte costituzionale, oltre a ribadire che tali norme secondarie “avallano l'interpretazione del precedente art. 125-sexies, comma 1, riferito unicamente ai costi recurring, e valorizzano la funzione dei doveri di trasparenza, volti a segnalare i soli costi rimborsabili”, precisa che tutto questo avviene “a dispetto dell'interpretazione fornita dalla Corte di giustizia, che non ha voluto lasciare alla mera trasparenza la tutela dei consumatori, ritenendo il rischio di abusi nei loro confronti tale da richiedere una protezione sostanziale ed effettiva, attraverso la riduzione proporzionale di tutti i costi del credito, strumento che opera a prescindere dal rispetto dei citati doveri”⁵².

In realtà, come chiarito nella sentenza *UniCredit*, è la mancata previsione di adeguati obblighi di trasparenza ad imporre un'interpretazione la più ampia possibile della nozione di costo rimborsabile, proprio per assicurare, come questa volta correttamente rileva la Consulta, una protezione effettiva dei consumatori. Quando invece la normativa interna già preveda strumenti adeguati e tali da escludere il rischio di abusi, nulla si oppone ad una interpretazione della stessa normativa interna nel senso di ritenere la distinzione fra costi up-front e recurring conforme al diritto dell'Unione. Sarà quindi il giudice adito ad operare un contemperamento degli interessi in gioco, tenendo conto sia delle garanzie apprestate dall'ordinamento sia dei

⁵⁰ Nella Sezione VII di tali disposizioni (Credito ai consumatori, par. 5.2.1, lett. q, nota 3) si legge che “[n]ei contratti di credito con cessione del quinto dello stipendio o della pensione e nelle fattispecie assimilate, le modalità di calcolo della riduzione del costo totale del credito a cui il consumatore ha diritto in caso di estinzione anticipata includono l'indicazione degli oneri che maturano nel corso del rapporto e che devono quindi essere restituiti per la parte non maturata, dal finanziatore o da terzi, al consumatore, se questi li ha corrisposti anticipatamente al finanziatore”. In successive Sezioni si precisa poi che le procedure interne dell'intermediario devono quantificare “in maniera chiara, dettagliata e inequivoca gli oneri che maturano nel corso del rapporto e che, in caso di estinzione anticipata, sono restituiti per la parte non maturata, dal finanziatore o da terzi, al consumatore, se questi li ha corrisposti anticipatamente al finanziatore” (enfasi aggiunta) (Sezione VII-bis, “Cessione di quote dello stipendio, del salario o della pensione” e Sezione XI, “Requisiti organizzativi”, par. 2, comma 1, terzo alinea, nota 1).

⁵¹ Corte costituzionale, sentenza del 22 dicembre 2022, cit., considerato in diritto, punto 9.3.

⁵² *Ivi*, punto 9.4.

principi generali di legittimo affidamento e di proporzionalità, stante l'obiettivo della direttiva 2008/48 di proteggere il consumatore garantendo "l'effettività" del suo diritto alla riduzione del costo totale del credito. In particolare, aderendo a questa prospettiva, sarebbe irragionevole porre a carico degli operatori tutti quei costi già integralmente sostenuti che non dipendono dalla durata effettiva del rapporto, ma che costituiscono oneri fissi e necessari per l'erogazione del credito. Lo stesso potrebbe valere per tutti quei costi che l'intermediario corrisponde in favore di terzi e non sono suscettibili di essere recuperati, quali le commissioni d'intermediazione, che pur appartenendo ai "costi totali", sono estranei alle controprestazioni del creditore (non sono cioè funzionali alla sua remunerazione), e, più in generale, al rapporto bilaterale fra creditore e consumatore⁵³.

Considerazioni analoghe valgono per i criteri da seguire per il rimborso dei costi up-front. Sono infatti ipotizzabili due soluzioni, l'una basata sul criterio *pro rata temporis* puro, calcolando l'importo dei costi non goduto dal consumatore sulla base del rapporto tra la durata effettiva del finanziamento e la durata inizialmente programmata dalla parte; l'altra, invece, sul criterio del costo ammortizzato, utilizzato per il rimborso degli interessi. Al riguardo, in mancanza di una normativa specifica, l'Arbitro Bancario Finanziario aveva suggerito nel 2020, con la decisione n. 10159, l'adozione di un criterio di tipo equitativo, in base al quale la quota da restituire sarebbe proporzionale all'ammontare degli interessi insiti nelle rate soppresse dall'estinzione rapportato al totale degli interessi⁵⁴. Sta di fatto che, per i contratti conclusi prima del 25 luglio 2021, nulla di per sé esclude una diversa interpretazione che operi un bilanciamento degli interessi in gioco alla luce dei principi generali sopra menzionati.

La modulazione temporale così (re)introdotta sul piano della disciplina sostanziale non si pone in contrasto con gli obiettivi di armonizzazione della direttiva 2008/48, in quanto essa lascia comunque agli Stati membri un certo margine di manovra, con riguardo, ad esempio, al metodo di calcolo da utilizzare, nel rispetto dei principi sanciti dall'articolo 16, tra cui, in particolare, che l'obbligo di "riduzione" debba comprendere sia gli interessi sia i costi. Per il resto, non armonizzando la direttiva il metodo di calcolo, ma solo i principi, nulla esclude che in uno Stato membro possano susseguirsi due discipline, parimenti rispettose dei principi sanciti nella direttiva e nella giurisprudenza interpretativa della Corte di giustizia, di cui la prima sia il risultato di una interpretazione della normativa vigente meno favorevole per il consumatore ma pur sempre conforme al diritto dell'Unione; l'altra di una espressa scelta legislativa, anch'essa ovviamente conforme al diritto secondario comunitario, ma non necessariamente coincidente con la prima, in quanto frutto di specifiche scelte, volte, nel nostro caso, secondo i giudici della Consulta, ad assicurare una tutela del consumatore ancora più ampia di quella di per sé richiesta imperativamente dalla direttiva 2008/48. Siffatta conclusione è coerente con quanto affermato dall'avvocato generale Hogan nella causa *Lexitor*, in cui, dopo aver individuato due possibili interpretazioni delle disposizioni in oggetto come egualmente ammissibili, conclude, come già

⁵³ Sul punto, vedi R. PARDOLESI, *op. cit.*, c. 361 s.

⁵⁴ Nella decisione si legge che "la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento". Nel senso che il criterio di riduzione, basato su un principio di proporzionalità, debba essere determinato, in via integrativa, secondo equità, vedi, per tutte, Arbitro Bancario Finanziario, Torino, decisione n. 15959 del 30 giugno 2021. Sulla difficoltà di individuare il criterio di retrocessione applicabile ai costi up-front anche dopo la sentenza *Lexitor*, vedi, per tutti, M. NATALE, *op. cit.*, c. 350, G. COLANGELO, *op. cit.*

ricordato, nel senso che gli Stati possono scegliere di recepire dette disposizioni o, nel caso, interpretare il loro diritto nazionale in conformità con l'una o con l'altra di tali interpretazioni. La sentenza *UniCredit* ha fornito, sempre a nostro avviso, un ulteriore strumento, basato sul grado di trasparenza della disciplina interna e sul possibile rischio di abusi nei confronti del consumatore, per valutare la compatibilità con la direttiva dei criteri di determinazione dei costi da restituire al consumatore medesimo.

A porsi, a questo punto, è semmai la questione se sia allo stato possibile, pur in presenza della pronuncia della Corte costituzionale, una interpretazione dell'attuale art. 125-sexies, comma 1, coerente con quanto osservato in merito alla possibile interpretazione dello stesso articolo nella sua formulazione iniziale. Il tutto anche solo allo scopo di evitare la concomitanza di due distinti regimi giuridici, stante il fatto che la scelta di includere comunque anche i costi up-front nel costo totale oggetto dell'obbligo di rimborso potrebbe rispondere unicamente ad una lettura, da parte del legislatore, rivelatasi non del tutto corretta, del principio sancito nella sentenza *Lexitor*. In un errore analogo riteniamo sia incorsa anche la Corte costituzionale⁵⁵ che non ha dato la dovuta importanza agli obblighi di informazione e trasparenza già previsti nell'ordinamento interno. La Consulta ha infatti statuito che, in base alla sentenza *Lexitor*, la tutela del consumatore non può essere lasciata alla "mera trasparenza", diversamente da quanto invece affermato nel caso *UniCredit*, dove la Corte di giustizia, richiamando e precisando il portato di quel precedente giurisprudenziale, pone i doveri di trasparenza al cuore della propria decisione e della tutela del consumatore, all'opposto di quanto deciso dalla nostra Corte costituzionale.

In merito è da ritenere che di per sé, l'art. 125-sexies sarebbe pur sempre suscettibile di una diversa interpretazione, in presenza di una adeguata previsione dell'obbligo di informazione e trasparenza a tutela del consumatore. D'altro canto, tuttavia, l'interpretazione della Corte costituzionale, nel senso che il diritto alla restituzione deve riferirsi a tutti i costi sostenuti dal consumatore e che la riduzione deve operare in proporzione alla minore durata del contratto, conseguente alla restituzione anticipata, rappresenta un ostacolo pressoché insormontabile che potrebbe essere rimosso solo da un'ulteriore pronuncia della Corte di giustizia, ove richiesta di pronunciarsi in via definitiva sul significato da attribuire al principio statuito nella sentenza *Lexitor*, così come precisato nella sentenza *UniCredit*.

5. Conclusioni

A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 263 del 2022, per quanto concerne i contratti di finanziamento conclusi dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 141 del 2010, di attuazione della direttiva 2008/48, ma prima dell'entrata in vigore, il 25 luglio 2021, della legge n. 106 del 2021, il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a suo carico e dunque non solo i costi recurring, ma anche quelli up-front. L'art. 11-octies, secondo comma, della legge n. 106 del 2021 è stato infatti dichiarato incostituzionale nella parte in cui detta disposizione, dopo aver confermato l'applicazione ai contratti conclusi

⁵⁵ È lecito chiedersi perché la Corte costituzionale non abbia atteso che la Corte di giustizia si pronunciasse nuovamente nel caso *UniCredit*. La risposta potrebbe essere che la Corte costituzionale sia stata in qualche modo "fuorviata" dalle già ricordate considerazioni dell'avvocato generale Manuel Campos Sánchez-Bordona in merito alle carenze delle "informazioni standardizzate" previste dalla direttiva 2008/48: vedi *supra* in nota 48.

prima del 25 luglio 2021 della normativa previgente, faceva riferimento espresso alle norme secondarie della Banca d'Italia. Ad avviso della Corte costituzionale, tale espresso riferimento impediva un'interpretazione della normativa *pro tempore* vigente conforme al diritto dell'Unione, secondo i principi sanciti dalla Corte di giustizia nella sentenza *Lexitor*, in quanto la regolamentazione emanata dalla Banca d'Italia limitava ad alcune tipologie di costi il diritto alla riduzione spettante al consumatore.

Tale conclusione non è condivisibile. Sussistono, infatti, i presupposti giuridici perché il giudice nazionale, alla luce del principio enunciato nella sentenza *UniCredit* a precisazione del portato della sentenza *Lexitor* (in ciò peraltro “confortato” anche dalle conclusioni dell'avvocato generale nella stessa sentenza *Lexitor*), possa verificare, nel caso concreto, se l'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 sia stato correttamente recepito e declinato nell'ordinamento italiano dall'art. 125-sexies, così come originariamente formulato, nel pieno rispetto dell'esigenza di tutela del consumatore postulata dalla direttiva medesima e oggetto della disciplina prevista dalle norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e vigilanza della Banca d'Italia, nella parte relativa, in specie, alla compilazione del modulo SECCI e agli obblighi che ne derivano per i soggetti operanti nel settore finanziario.

La conclusione è che è conforme alla giurisprudenza comunitaria una interpretazione dell'art. 125-sexies del Testo Unico Bancario (che, nella sua formulazione originaria, continua ad applicarsi) nel senso di ammettere la possibilità di escludere dall'obbligo di rimborso al consumatore, al momento dell'estinzione anticipata di un contratto di finanziamento, talune voci dei costi up-front.

Per i contratti conclusi prima del 25 luglio 2021 è perciò lasciato al giudice adito il compito di valutare se dal combinato disposto della normativa primaria e secondaria *pro tempore* vigente sia garantita un'adeguata protezione degli interessi del consumatore a che l'ente erogatore non ponga in essere comportamenti abusivi nei suoi riguardi. Ove le disposizioni applicabili al contratto di finanziamento siano idonee, in particolare, a soddisfare le esigenze di informazione, chiarezza e trasparenza, nulla osta a che i costi oggetto di rimborso siano sostanzialmente limitati ai costi recurring.

Infine, essendosi la Corte costituzionale espressa in senso difforme da quanto sopra argomentato, onde risolvere i dubbi interpretativi di certo ancora esistenti, con conseguenze che potrebbero riflettersi anche sulla disciplina attualmente vigente, in relazione ad una sua eventuale modifica legislativa⁵⁶, sarebbe opportuno un nuovo rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia. In particolare, ai giudici di Lussemburgo verrebbe chiesto sia di chiarire il significato dei principi sanciti nelle sentenze *Lexitor* e *UniCredit*, sia, soprattutto, di pronunciarsi in merito alla compatibilità con il diritto comunitario di una legislazione nazionale che limiti ai soli costi recurring il diritto del consumatore al rimborso, qualora essa garantisca, ad avviso del giudice nazionale, un adeguato livello di informazione e trasparenza al consumatore stesso e consenta, altresì, al giudice medesimo di distinguere chiaramente i costi indipendenti dalla durata del contratto da quelli ricorrenti.

⁵⁶ Sul punto, vedi R. PARDOLESI, *op. cit.*, per il quale la sentenza della Corte costituzionale è stata condizionata dalla interpretazione resa dalla Corte di giustizia nella sentenza *Lexitor*, che, a sua volta, è “verosimilmente affetta da errore”, che “verrà, probabilmente (e auspicabilmente), rimosso da una nuova pronuncia dei giudici di Lussemburgo, o da una qualche aggiustamento legislativo”. Quanto alla giurisprudenza della Corte di giustizia, essa è stata “corretta” dalla sentenza *UniCredit*; per l'intervento legislativo, esso rimane auspicabile.

In sintesi, alla Corte di giustizia verrebbe chiesto di dichiarare che nulla osta ad una normativa nazionale che limiti il costo totale da restituire al consumatore, in caso di rimborso anticipato del credito, ai soli costi ricorrenti, laddove la stessa normativa imponga agli enti finanziatori di allocare correttamente i costi alle diverse categorie, consentendo al consumatore di avere piena contezza delle spese che lo stesso deve affrontare in funzione del loro carattere ricorrente o meno e al giudice di determinare l'esatta natura dei costi rimborsabili o meno, prevedendo a questo fine idonei strumenti di trasparenza e verifica, tali da impedire comportamenti abusivi da parte degli stessi soggetti erogatori del credito.